



Sent. N. ... 897/06
R.G. N. ... 4421/01
Cron. N. ... 1575/06
Rep. N. ... 1793/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE PRIMA PROMISCUA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.

Andrea GIBELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4421/2001 R.G.
promossa da:

████████████████████

Rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ del Foro di
Cremona e con domicilio eletto presso la Cancelleria
dell'intestato Tribunale;

ATTRICE

contro

**CASSA RURALE E ARTIGIANA DI RIVAROLO
MANTOVANO**

elettivamente domiciliata in Via C. Battisti 9 - Mantova, presso e
nello studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e
difende;

CONVENUTA



████████████████████
Rappresentato e difeso dall'Avv. ████████████████████ del Foro di
Cremona e con domicilio eletto in Casalmaggiore Via Romani 3
e in Mantova Via Corridoni n. 45

CONVENUTO

in punto a: opposizione a decreto di ammortamento.

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

- * 1) dichiararsi la nullità del decreto di ammortamento del 11/4/02 emesso dal Tribunale di Mantova relativamente al titolo di credito per cui è causa con le consequenziali pronunce tra l'altro ed in primo luogo riguardo ai relativi diritti in capo alla detentrica dell'originale del titolo medesima sig.ra ████████████████████;
- 2) accogliersi azione di rivendicazione della proprietà del titolo medesimo a favore della signora ████████████████████;
- 3) previa accertamento della violazione degli artt. 5 e 13 L. 948/1951 da parte dell'Istituto di Credito convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore in sede di rilascio del duplicato del titolo e con esso estinzione con il pagamento dell'importo ivi indicato dichiararsi tenuto l'istituto di credito medesimo in solido con ████████████████████ al pagamento dell'importo portato dal titolo



depositato a corredo dell'opposizione oltre interessi di legge;

- 4) condannarsi entrambi i convenuti in solido al risarcimento per tutti i danni patiti e patienti dalla attrice nella misura che risulterà di giustizia;
- 5) in ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di causa.

Per il convenuto [REDACTED]:

voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel rigettare l'opposizione proposta in quanto inammissibile ed infondata confermare la legittimità e giuridica efficacia del decreto opposto.

In via riconvenzionale si chiede che il Tribunale ordini all'attrice la restituzione del titolo ad [REDACTED]

Spese ed onorari rifusi.

Per la Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano:

1. in via preliminare e premesso ogni più opportuno accertamento respingersi la domanda esperita nei confronti della concludente in quanto inammissibile e tardiva con ogni conseguente ed inerente statuizione;
2. accertata la carenza di legittimazione passiva e/o l'interesse a resistere in capo alla concludente anche alla luce del disposto dell'articolo 15 Legge 948/1951 respingere la domanda ex adverso formulata con ogni conseguente ed inerente statuizione;



3. in via subordinata riconvenzionale dirsi tenuto e condannarsi [REDACTED] a tenere indenne e manlevare la concludente da ogni pregiudizio o nocumento possa derivarle dal presente giudizio con ogni conseguente ed inerente statuizione ;
4. in ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione a decreto di ammortamento, ritualmente notificato, [REDACTED], residente in Rivarolo del Re (Cr), evocava in giudizio la Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano in persona del legale rappresentante nonché [REDACTED], residente in Rivarolo Mantovano, esponendo:

- 1) che con decreto in data 11/4/01 il Presidente del Tribunale di Mantova aveva dichiarato l'inefficacia di un certificato di deposito al portatore emesso dalla Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano per l'importo di £ 90.000.000 e ciò a conclusione del relativo procedimento instaurato da [REDACTED] sulla premessa, in fatto, di preteso smarrimento in luogo e in data imprecisata del certificato medesimo, come da denuncia ai C.C. del 17/1/01, con ricorso per ammortamento di titolo al portatore ex art 6 (rectius 7) legge 948/51 depositato il 13/3/01;
- 2) che l'attrice, con istanza 17/7/01, aveva chiesto al Presidente del Tribunale la revoca del decreto 11/4/01 essendo sempre stata la sola ad essere nel possesso del titolo di credito sopra descritto;
- 3) che il Presidente adito, pur rigettando per ragioni meramente



procedurali la richiesta di revoca del decreto di ammortamento, aveva dato atto della sussistenza “sulla base delle indagini espletate” dei presupposti sostanziali per declaratoria di “invalidità o inefficacia del decreto” stesso ratificando così la contrarietà al vero della denuncia di smarrimento effettuata dall'██████████

4) che l'attrice aveva diritto a ottenere pronuncia di invalidità/inefficacia del decreto 11/4/01. _____

Ciò premesso ██████████ chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare invalido /inefficace il decreto 11 aprile 2001 (n. 1216/01Reg. Vol.) con cui è stata pronunciata l'inefficacia del certificato di deposito al portatore emesso dalla Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano (Mn) n. 00/705019/234908 portante un credito apparente di £ 90.000.000 (diconsi lire novanta milioni): con tutte le conseguenziali pronunce come per legge: ivi compresa la rifusione delle spese e competenze di giudizio”. _____

*Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 948/51 l'attrice depositava in Cancelleria il certificato di deposito al portatore emesso dalla Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano n. 00/705019/23. _____

Si costituiva ritualmente la Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano soc. coop. a resp. lim. chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. _____

La convenuta tra l'altro evidenziava di avere, in assenza di



opposizioni, emesso e consegnato all'██████████ duplicato del certificato di deposito al portatore di £ 90.000.000 (a 3 mesi tasso fisso emesso il 26/10/2000 n. 6416 rapp.705019-23 la cui scadenza originaria era fissata al 26/1/2001) e che l'██████████ aveva richiesto l'estinzione del titolo al portatore e la contestuale emissione di 3 assegni circolari. _____

L'Istituto di Credito formulava quindi domanda di manleva nei confronti dell'██████████ per essere tenuto indenne da ogni possibile pregiudizio derivante dall'esito del giudizio. _____

Si costituiva pure ritualmente ██████████ contestando quanto ex adverso dedotto e svolgendo domanda riconvenzionale. _____

Con memoria in data 9/5/2002 (erroneamente indicata quale memoria ex art. 183 c.p.c.) l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- “1) dichiararsi la nullità del decreto di ammortamento 11/4/02 emesso dal Tribunale di Mantova nei confronti del titolo di credito di cui è causa titolo da sempre in possesso dell'attrice medesima con le conseguenziali pronunce;
- 2) accogliersi azione di rivendicazione della proprietà del titolo medesimo nei termini e nei limiti quali emergeranno dall'istruzione probatoria ex art. 184 c.p.c.;
- 3) per quanto possa occorrere accertarsi in capo all'Istituto di credito in persona del legale rappresentante violazione degli artt. 5 e 13 L. 948/51 in sede di rilascio del duplicato



del titolo di credito e conseguente estinzione del medesimo".

Con memoria ex art. 183 c.p.c. in data 14/4/03 l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“1) Dichiararsi la nullità del decreto di ammortamento 11/4/02 emesso dal Tribunale di Mantova nei confronti del titolo di credito di cui è causa, con le conseguenziali pronunce, tra l'altro e in primo luogo, in punto relativi diritti in capo alla detentrica dell'originale del titolo stesso

2) Accogliersi azione di rivendicazione della proprietà del titolo medesimo nei termini e nei limiti quali potranno emergere dall'istruzione probatoria ex art. 184 c.p.c.;

3) Previo accertamento della violazione degli artt. 5 e 13 L. 948/1951 da parte del legale rappresentante dell'Istituto di credito in sede di rilascio duplicato del titolo e connessa estinzione con il pagamento dell'importo ivi portato, dichiararsi l'obbligo dell'Istituto stesso - in solido con - al pagamento dell'importo portato dal titolo depositato a corredo dell'opposizione con gli interessi”.

All'udienza del 11/2/2005 l'allora difensore dell'opponente Avv. del Foro di Torino dichiarava di dimettersi dal mandato e si costituiva per l'Avv. L. del Foro di Cremona.



Nella stessa udienza il difensore di [REDACTED] dichiarava di rinunciare all'ammesso interrogatorio formale e insisteva per l'espletamento della prova testimoniale. _____

Assunta prova per testi e precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all'udienza del 17/1/2006, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. _____

Motivi della decisione

Va anzitutto rilevato che le produzioni successive al termine concesso all'udienza del 24/6/2003 sono tardive. _____

Ancora si rileva che la difesa dell'opponente, all'udienza all'uopo fissata del 17/1/2006, non ha precisato le conclusioni nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c. come previsto dall'art. 189 c.p.c.. _____

Ciò premesso si osserva quanto segue. _____

La Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano ha eccepito anzitutto la tardività dell'opposizione essendo stata proposta ben oltre il termine di 90 giorni decorrente dal perfezionamento delle forme di pubblicità disposte dal Tribunale di Mantova nel decreto 11/4/01 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25/8/01). _____

Tale eccezione è condivisa anche dalla difesa di [REDACTED]

L'eccezione non è fondata. _____

A parere del Giudicante, invero, anche al termine per proporre



opposizione contro il decreto di ammortamento di un certificato di deposito si applica la sospensione per il periodo feriale di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969. Si deve infatti ritenere, in conformità con l'insegnamento della Corte Costituzionale (ex plurimis v. Corte Costituzionale 4/6/93 n. 268 citata dalla difesa dell'opponente in comparsa conclusionale), che anche ai termini di carattere sostanziale a rilevanza processuale (quale quello in questione) sia applicabile la disciplina della sospensione di cui alla citata legge n. 742 del 1969 allorchè la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare che deve munirsi di una difesa tecnica, l'unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto. Come è stato osservato, non si può legittimamente circoscrivere l'applicazione dell'istituto della sospensione dei termini ai soli casi di giudizio già iniziato e, ancora, non può spiegare influenza la circostanza della maggiore o minore brevità del termine di decadenza di volta in volta sancito dalla legge per la proposizione dell'azione. _____

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue. _____

La difesa dell'opponente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha reiterato le istanze istruttorie già formulate e rigettate con ordinanza 22/9/2004. _____

Al riguardo si deve anzitutto riconfermare quanto statuito con la citata ordinanza. _____

In ogni caso tali istanze sarebbero irrilevanti. _____

Invero nel giudizio di opposizione al decreto di ammortamento di



certificati di deposito al portatore, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione stessa, è sufficiente che l'opponente sia in possesso del titolo, in quanto secondo le regole generali, l'esistenza di un valido titolo acquisitivo sottostante e la buona fede si presumono. _____

Come è stato osservato il giudizio di opposizione al decreto di ammortamento è un giudizio a cognizione piena in cui è proponibile da parte dell'ammortante-opposto domanda riconvenzionale di rivendica e di restituzione del titolo. Peraltro, ove ciò avvenga, come nel caso di specie, spetta all'ammortante-opposto provare i fatti posti a fondamento della domanda (Cass. Civ. Sez. I 16/9/1986 n. 5618). _____

Non possono pertanto condividersi le argomentazioni in tema di onere della prova della difesa dell'██████████ di cui alla memoria di replica nell'interesse dello stesso (si veda anche Corte Appello Napoli 5/11/1999 in causa Di Vicino/Triola secondo cui "nel giudizio di opposizione al decreto di ammortamento incombe al ricorrente, il quale deduca che l'opponente si è impossessato fraudolentemente o illecitamente del titolo, l'onere di fornire la prova di tale illecita acquisizione, in mancanza della quale il possessore deve considerarsi legittimo titolare del diritto di credito incorporato nel titolo"). _____

In difetto di adeguata prova da parte dell'██████████ dell'assunto secondo cui la Cerati si sarebbe illecitamente impossessata del titolo si deve quindi ritenere che legittima proprietaria del



certificato de quo sia _____

Né può assumere rilievo quanto risulta dai verbali di udienza del 18/5/04 e 26/6/04 cui fa riferimento la difesa di _____ affermando che “_____ nel manifestare la disponibilità ad aderire ad una proposta transattiva avente ad oggetto la divisione in parti uguali delle somme recate dal controverso certificato di deposito ha riconosciuto sostanzialmente la proprietà, in capo ad _____ del 50% delle somme portate dal titolo, identificando e limitando, in tal modo la propria “domanda giudiziale” ”. _____

Invero a tali udienze non era presente l’opponente che non ha sottoscritto alcunché. _____

Va ricordato che la procura alle liti (nel caso di specie conferita in allora all’Avv. _____ del Foro di Torino con la indicazione di stile secondo cui la stessa comprende ogni più ampia facoltà di legge) abilita il procuratore - per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell’impostazione della lite- a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, quali transazioni, rinunce o confessioni (Cass. Civ. Sez. Lav. 16/2/1989 n. 934). _____

Conclusivamente va anzitutto dichiarata la nullità del decreto di ammortamento de quo che va quindi revocato. _____



Invero, come già rilevato dal Presidente del Tribunale nel provvedimento 21/8/2001 col quale è stata rigettata la richiesta di revoca del decreto di ammortamento emesso sul presupposto dello smarrimento del titolo stesso, il provvedimento, adottato sulla base dei primi accertamenti necessariamente sommari, non ha fondamento atteso che il certificato è risultato essere nel possesso dell'opponente. _____

Si deve poi dichiarare che _____ è legittima proprietaria del titolo. _____

Segue il rigetto della domanda riconvenzionale dell'_____. _____

Le ulteriori domande (di accertamento e di condanna) formulate dall'opponente sono inammissibili per le ragioni evidenziate dalla difesa della Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano che ha subito eccepito la mutatio libelli ad esse conseguente (v. memoria 24/4/03) dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle stesse. _____

Restano pertanto assorbite l'eccezione di "difetto di legittimazione passiva e/o di interesse a resistere" sollevata dalla difesa della Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano e la domanda di manleva formulata dall'Istituto di Credito nei confronti dell'_____. _____

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese nel rapporto con la Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano.

Per il resto _____ va condannato alla rifusione in favore di _____ delle spese del giudizio che si liquidano come



in dispositivo. _____

P.Q.M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1) Dichiarare la nullità del decreto in data 11/4/2001 di ammortamento del certificato di deposito per cui è causa;
- 2) Revoca il decreto di ammortamento di cui sub 1);
- 3) Accerta e dichiara che legittima proprietaria del certificato di deposito per cui è causa è [REDACTED];
- 4) Rigetta la domanda riconvenzionale di [REDACTED];
- 5) Dichiarare inammissibili le ulteriori domande di [REDACTED];
- 6) Dichiarare interamente compensate le spese nel rapporto tra opponente e Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano;
- 7) Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese nei confronti di [REDACTED] che liquida in € 3175,75 di cui € 55,00 per esborsi € 774,00 per diritti, € 2000,00 per onorari, € 346,75 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge.

Mantova 05/05/2006

Il Cancelliere

IL GIUDICE
Dott. Andrea Gibelli



Depositata in cancelleria
oggi 14 SET. 2006

Il Cancelliere
[Handwritten signature]